

COMUNE DI CHIESANUOVA

Città Metropolitana di Torino

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper, in seguito citata come "area camper", sita in Chiesanuova, in piazza Giuseppe Marchiando, nella zona denominata "Area mercatale". Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

Articolo 2

Il presente regolamento è disciplinato, in particolar modo, dai seguenti testi normativi:

- Decreto legislativo 30/04/1992 n.285 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della repubblica 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regione Piemonte 31/08/1979 n.54 e successive modificazioni ed integrazioni.

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

Articolo 3

La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lett. M) del D. Lggs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, verande, ecc.). I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 12 ed allontanati. L'area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art.7 comma 1 lettera H) del D. Lgs. 285/1992.

Articolo 4

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 4 caravan contemporaneamente.

Articolo 5

La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 60 ore dal momento dell'insediamento. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 18 comma 2 della L.R. 54/1979 e l'immediato allontanamento dei trasgressori.

Articolo 6

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite aree delimitate da segnaletica orizzontale. E' vietato sostare fuori dalle aree delimitate o comunque in modo da ostacolare il transito di altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.

Articolo 7

E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua e a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza. E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

Articolo 8

E' assolutamente vietato all'interno dell'area l'accensione di fuochi al di fuori delle aree eventualmente appositamente attrezzate, l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale, il gioco con palloni od oggetti da lancio, la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola, il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture. La sosta prolungata delle vetture con il motore acceso. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese. I menzionati divieti sono da intendersi contemperati con le specifiche competenze sindacali, nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente.

Articolo 9

L'accesso delle autocaravan all'area camper è a pagamento, in base alle tariffe allegate al presente regolamento. Il pagamento dovrà essere effettuato

- Presso il Comune nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12
- Presso il ristorante "L'Osteria" o il negozio di alimentari ubicati nei pressi dell'area camper anche nei giorni festivi escluso il martedì pomeriggio.

Articolo 10

Ai sensi dell'art. 185 commi 4 e 5 del D. Lgs.285/1992 è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185 comma 6 del D. Lgs 285/1992.

Articolo 11

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario di cui all'art.378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso. E'seверamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 10 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 12

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia. Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme di codesto regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00, secondo la normativa vigente.

Articolo 13

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti.

Articolo 14

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

TARIFFE AREA CAMPER

- Sosta giornaliera compreso approvvigionamento corrente, acqua e scarico € 8,00
- Solo approvvigionamento acqua e scarico € 4,00